SENTENZA N. 153/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73412/PC** del registro di segreteria, depositato in data 17/11/2021 da **(omissis)**, nato a (omissis), elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. G1 sc. D 3° p. int. 21, presso lo studio dell'Avv. Roberto Coppola (P.E.C.: avv.robertocoppola@legalmail.it) che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso contro il M.E.F. per il riconoscimento del diritto a percepire pensione di riversibilità, quale orfano inabile di (omissis) (soldato deceduto) e di (omissis) (già titolare di pensione di guerra n. 5101788/R e deceduta il 14/1/2021);

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 maggio 2026 l'Avv. Luca Coppola per delega orale dell'avv. Roberto Coppola per il ricorrente, che ha chiesto la decisione della causa come da parere c.t.u. acquisito in atti, ed il Dott. Michel Sampath Fernando Hettiyakandage per il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, che si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti ribadendo, altresì e in subordine, la sussistenza di profili di prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso (omissis)ha chiesto, impugnando la determina di diniego n. 23229 del 28/7/2021 del M.E.F. – R.T.S. di Avellino/Benevento, il riconoscimento del suo diritto a percepire pensione di riversibilità quale orfano maggiorenne inabile di (omissis)(soldato deceduto) e di (omissis), già titolare di pensione di guerra n. 5101788/R e deceduta il 14/1/2021. Ha dedotto in proposito il ricorrente che il giudizio di non assoluta e permanente inabilità al lavoro espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli è palesemente contraddetto dalla consistente documentazione sanitaria che ne certifica la grave patologia psichica, la cui entità, causativa di invalidità civile al 100% è già stata verificata e attestata dalla c.t.u. resa innanzi al Tribunale di Napoli, depositata a corredo del gravame.

Il M.E.F. – R.T.S. di Napoli ha trasmesso in data 20/6/2024 memoria di costituzione in giudizio in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, con subordinata eccezione di prescrizione quinquennale o almeno decennale dei ratei scaduti, contestando la prospettazione ex adverso formulata, illustrando a tal fine il quadro normativo di riferimento e ribadendo che *"come emerge dalla documentazione in atti, [...] la decisione amministrativa consegue alla scrupolosa ed attenta diagnosi formulata dell'Organo Sanitario"*, con conseguente *"piena legittimità del provvedimento impugnato"*.

All'esito della pubblica udienza del 3/7/2024, con ordinanza n. 86/2024 pubblicata l'8/7/2024, si è ritenuto necessario ai fini della decisione della questione dedotta in giudizio, accertare il possesso o meno, da parte di (omissis), del requisito dell'inabilità al lavoro richiesto ex lege ai fini della concessione del trattamento pensionistico di riversibilità quale orfano maggiorenne inabile di (omissis)(soldato deceduto) e di (omissis), già titolare di pensione di guerra n. 5101788/R e deceduta il 14/1/2021. Pertanto, con il medesimo provvedimento si è stabilito di acquisire il

motivato parere del **COLLEGIO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, SEZIONE SPECIALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - ROMA**, in ordine al seguente quesito:

SE (OMISSIS), A CAUSA DI INFERMITÀ, DIFETTO FISICO O MENTALE, SI TROVI NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLA DATA DEL DECESSO DELLA MADRE.

In data 9/1/2026 il c.t.u. ha trasmesso il proprio definitivo parere, in cui si conclude nel senso che *"(omissis), alla data del decesso della madre (14/01/2021), si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto mentale totalmente inabilitante"*.

Il Giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione del dispositivo in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato con riferimento alla sussistenza del requisito dell'inabilità permanente a proficuo, dovendo pertanto essere accolto, sotto tale profilo, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Va premesso che i presupposti per il riconoscimento del trattamento di reversibilità di cui trattasi sono quelli previsti dagli artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092.

Nel merito, l'art. 82 del D.P.R. n. 1092/1973 richiede, ai fini della concessione del trattamento indiretto all'orfano maggiorenne, la sussistenza dell'inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico e lo stato di nullatenenza disponendo che *"Gli orfani del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e*

nullatenenti"; l'art. 85 del citato D.P.R. precisa inoltre che *"Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni [...] del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza"*. L'art. 86 statuisce che *"le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte del [...] pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata"*.

In fattispecie, la sussistenza del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, negata in sede amministrativa, risulta appurata per effetto dell'accurato elaborato consulenziale trasmesso dal c.t.u. incaricato con l'ordinanza n. 86/2024 citata in premessa.

Il CML - Ministero della Difesa – Sezione Speciale presso la Corte dei conti ha preliminarmente svolto l'approfondito esame dell'ampia documentazione sanitaria in atti, ivi compresa la relazione del consulente tecnico di parte, dando poi inizio il 16/4/2024 alle operazioni peritali, cui non si presentavano le parti, pur regolarmente convocate. Espresso sulla base degli atti il giudizio diagnostico di "Disturbo schizofrenico in discreto compenso farmacologico; Esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia totale per carcinoma in attuale remissione clinica; Ipertensione arteriosa", il c.t.u. ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali.

"In primis, al fine di meglio contestualizzare la metodologia valutativa adottata per il caso in esame, si rende indispensabile soffermarsi per un breve richiamo di aspetti non solo legislativi, giurisprudenziali e dottrinari medico legali, ma anche pratico-applicativi che, invero, risultano essere stati disattesi dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli che ebbe a valutare il Sig. (OMISSIS)in data 29/06/2021, in modo da non renderne condivisibile il giudizio da parte dello scrivente CML.

Per definire alcuni dei concetti chiave della più salda e condivisa dottrina medico-giurisprudenziale in tema di inabilità a qualsiasi attività lavorativa, è utile riportare un passaggio della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 12.07.2017, n. 978, circa il <riconoscimento dello stato di assoluta permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa> (per infermità non dipendente da causa di servizio), in cui vengono esplicitati i seguenti principi: <... è indubbio, sotto il profilo medico-legale, che in caso di patologie ... con prognosi probabilmente sfavorevole e/o priva di una concreta probabilità di evoluzione migliorativa (con riferimento alla letteratura scientifica) è opportuno formulare un giudizio di inabilità anche a fronte di una attuale (ma effimera) residua capacità lavorativa. Meglio esplicitando, sotto l'aspetto pratico e a carattere generale, non può essere precluso il riconoscimento del requisito al Dipendente che presenti residui o cascami di capacità lavorativa, spesso più ipotetici che reali, tali comunque da non garantire alcuna costanza di rendimento né tanto meno lucrativa. Il dipendente può quindi anche conservare una residua minima efficienza psico-fisica ma di entità tale da non poter essere utilmente applicata in campo lavorativo con efficienza e continuità ...".

[Il requisito della <permanenza> si ritiene soddisfatto da condizioni invalidanti per le quali non è scientificamente prevedibile una evoluzione migliorativa tale da poter far concretamente ipotizzare al reinserimento in ambito lavorativo. La prognosi di permanenza dello stato invalidante deve comunque essere non breve, non precisabile e non ragionevolmente delimitabile].

Dunque, evidentemente, non si tratta di un giudizio da rendersi in via aprioristica e svincolata dal caso concreto in esame, poiché altrimenti si verserebbe in una valutazione di 'ultragenericità' dell'inabilità, concretizzabile il più delle volte solo in via meramente ipotetica ed astratta.

Al contrario, come emerge anche dalla citata Circolare MEF, uniforme giurisprudenza e consolidata dottrina medico-legale indicano che in siffatti momenti valutativi: non si debba tener conto dei cosiddetti 'cascami' di capacità lavorativa; si debbano tenere presenti le concrete attitudini di lavoro del soggetto in maniera da escludere irrealistiche ipotesi di riqualificazione lavorativa; nelle patologie croniche, viepiù quelle psichiatriche – oltre alla valutazione prettamente disfunzionale e quantitativa della menomazione – si debba anche procedere al riconoscimento di una forma di inabilità assoluta che potremmo definire <etica>, dettata cioè dal fatto che l'invalido deve preservare e spendere ogni residua energia al fine di contrastare e limitare per quanto possibile gli effetti della malattia.

Per cui, all'atto pratico, gli elementi da prendere in considerazione nell'ambito de quo al fine di esprimersi in piena attinenza al caso concreto – cosa che, stando agli atti, non è avvenuta in occasione della valutazione espletata dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli in data 29/06/2021 – sono quantomeno i seguenti: 1. età del soggetto; 2. patologia principale e relata compromissione dell'efficienza psico-fisica; 3. tipologia e posologia\frequenza delle terapie (farmacologiche e non) effettuate; 4. necessità di controlli e frequenza; 5. presenza di co-patologie e co-terapie, con valutazione della globale incidenza funzionale; 6. eventuali ricoveri e frequenza; 7. livello di istruzione e tipologia del lavoro svolto nel tempo; 8. concreta possibilità di inserimento lavorativo; 9. eventuali riconoscimenti in altri ambiti previdenziali\assistenziali sociali; 10. dignità della persona.

Dunque, ricollegandoci al caso in esame alla luce di tali premesse, [...] si evidenzia che dalla disamina della documentazione disponibile agli atti risulta palese che il Sig. (omissis) di età pari a 62 anni al momento del decesso della madre (14/01/2021), risultava già da decenni affetto da una grave patologia psichiatrica a carattere

cronico e non suscettibile di miglioramento, beneficiante in maniera alternante della sola stabilizzazione mediante la terapia farmacologica assunta.

In particolare, la severità del quadro psicopatologico veniva ben attestata in occasione della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dalla Dott.ssa RUOTOLO Mariateresa già in data 16/07/2014, allorquando il (OMISSIS)veniva giudicato <Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14/06/2013>.

Ebbene, pur essendo pienamente consci della diversità tanto di significato dottrinario quanto di approccio metodologico tra la <capacità lavorativa generica> valutata nell'invalidità civile e la <possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa> oggetto del presente accertamento, lo scrivente Collegio non può ignorare nella sostanza quanto relazionato dalla suddetta Consulente che, già nel 2014, osservava: <il periziando non è capace di comprendere e di valutare compiutamente, o per lo meno, in forma adeguata, situazioni, persone e fatti, quanto di avere comportamenti idonei e coerenti alla realtà esterna, né sufficienti capacità di applicarsi continuativamente e proficuamente in attività lavorative>.

Inoltre, come già accennato, la documentazione sanitaria presente agli atti non attesta alcun miglioramento della condizione del soggetto, bensì la sua stabilità altalenante mediante terapia farmacologica correttamente assunta negli anni intercorrenti tra il 2014 e il 2021 (momento del decesso della madre).

Per cui, è possibile assumere che lo specifico aspetto di interesse rilevato dalla relazione della Dott.ssa RUOTOLO e già sopra richiamato non sia andato incontro a modifiche migliorative nel frangente temporale indicato, ma sia quantomeno rimasto invariato (se non anche, più verosimilmente, peggiorato come accade per le infermità di carattere psicosociale, tali da risentire in senso peggiorativo di minimi

squilibri quotidiani).

In tale ottica, il fatto che la Commissione Medica di Verifica di Napoli in data 29/06/2021 abbia obiettivato un quadro psichico di <buon compenso farmacologico> non può considerarsi null'altro che un riscontro occasionale nel ben più ampio e complesso spettro disfunzionale globale generato da un disturbo schizofrenico grave, che per definizione stessa di detta patologia produce un marcato deterioramento nella sfera individuale, ma ancor più in quella relazionale (con particolare impatto nell'ambito lavorativo). Non trattasi invero di un disturbo a carico della sfera degli affetti di tipo depressivo ma di un florido e pervicace disturbo schizofrenico capace di cancellare da un giorno all'altro (periodi ON/OFF) non solo la eventuale performance mansionale ma financo la capacità di relazionarsi nella quotidianità.

In definitiva, come anticipato, lo scrivente CML ritiene non condivisibile il giudizio m.l. precedentemente espresso – poiché viziato da una valutazione sostanzialmente incompleta operata a cura della Commissione Medica di Verifica di Napoli che ebbe a valutare il Sig. (OMISSIS)in data 29/06/2021. Il Collegio di contro ritiene valida in capo al paziente, con riferimento alla data del decesso della madre (14/01/2021), la condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto mentale inabilitante quotidiano e progettualità di lungo termine".

In adesione alle surriportate lucide e accurate considerazioni del c.t.u. incaricato con l'ordinanza n. 86/2024, il Giudice Monocratico reputa che nel caso di specie debba ritenersi sussistente, ai fini della concessione della richiesta pensione di riversibilità all'orfano (omissis), il requisito normativamente prescritto dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di difetto

mentale totalmente inabilitante, alla data del decesso della madre (14/2/2021).

Riguardo gli ulteriori requisiti (reddituale e di stato di famiglia), non ne emerge in atti la sussistenza alla predetta data, con la conseguenza che la relativa verifica, ferma la sussistenza del requisito accertato nella presente sede giurisdizionale, deve essere eseguita in sede amministrativa, di talché sarà il M.E.F. – R.T.S. di Avellino/Benevento a procedere alla predetta verifica, propedeutica alla concessione al ricorrente della pensione di riversibilità quale orfano maggiorenne inabile di (omissis) (soldato deceduto) e di (omissis), già titolare di pensione di guerra n. 5101788/R e deceduta il 14/1/2021. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione finanziaria, infatti, è palesemente priva di pregio, visto che l'impugnato provvedimento di diniego reca la data del 28/7/2021 e il ricorso introduttivo del giudizio è stato presentato il 17/11/2021.

La complessità della questione trattata, la cui definizione ha richiesto supplemento d'istruttoria di carattere eminentemente tecnico, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, respinta l'eccezione di prescrizione, RICONOSCE la sussistenza nel ricorrente (omissis) dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso della madre (14/2/2021), RINVIANDO al M.E.F. – R.T.S. di Avellino/Benevento per la verifica della sussistenza a tale data degli ulteriori requisiti (reddituale e di stato di famiglia) prescritti ex lege per la concessione della pensione

di riversibilità quale orfano maggiorenne inabile di (0missis) (soldato deceduto) e di (omissis), già titolare di pensione di guerra n. 5101788/R.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 28 maggio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 08.06.2026

Il Direttore della segreteria (Sig. Maurizio Lanzilli)